

Da: Nuove Direzioni [mailto:info@nuovedirezioni.it]

Inviato: martedì 30 gennaio 2018 06:53

A: FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>; FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>; FI ATAF <amidei@ataf.fi.it>; FI ATAF Gestione reclami <reclami@ataf.fi.it>; FI ATAF Scarpi Valentina <scarpi@ataf.fi.it>; FI serv ATAF <segreteria@ataf.fi.it>

Cc: FI Quartiere 1 presidente <presidenteq1@comune.fi.it>; 0 5 Avv Brunetti Assunta <assuntabrunetti@consulentegiuridico.com>; 0 5 Avv Viganò Marcello <marcellovigano@consulentegiuridico.com>; 0 5 Dr Anisa Myrto <myrtoanisa@coordinamentocamperisti.it>; Regione Toscana Donzelli Giovanni <g.donzelli@consiglio.regione.toscana.it>; Regione Toscana Galligani Riccardo <R.Galligani@consiglio.regione.toscana.it>; Regione Toscana Quartini Andrea <a.quartini@consiglio.regione.toscana.it>; Regione Toscana Sabatini Simone <simone.sabatini@regione.toscana.it>

Oggetto: FIRENZE ATAF/ azione per la modifica della legge Regione Toscana n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico

Modifiche alla Legge Regione Toscana in materia di trasporto pubblico locale: in azione per attuare i principi costituzionali

Si parla tanto di Costituzione e dei suoi 70 anni. Tonnellate di parole ma nei fatti il cittadino non la vede applicare in tantissimi aspetti, in particolare quando ad emanare un provvedimento è chi è stato eletto ad amministrare il bene pubblico, in una Pubblica Amministrazione e/o al Governo. Un piccolo grande esempio viene dalla Regione Toscana dove il cittadino probo che paga il biglietto o paga un abbonamento viene sanzionato come nel caso che segue. Al contrario, quando rimane in attesa sotto il sole, il vento e la pioggia, perché le corse ATAF ritardano, sono annullate o subiscono una variazione di percorso, nulla riceve come rimborso per il danno che subisce.

Vediamo se chi governa la Regione Toscana interviene subito per modificare al volo alla legge Regione Toscana n. 42 del 31 luglio 1998. Vediamo cosa dicono i consiglieri regionali in merito. Vediamo cosa dice il Sindaco di Firenze e i consiglieri comunali.

L'Associazione Nuove Direzioni Cittadino e Viaggiatore è intervenuta in merito alla legge Regione Toscana n. 42 del 31 luglio 1998 relativa al trasporto pubblico. In particolare, l'Associazione ha chiesto di modificare la legge:

1. prevedendo la costituzione, ove mancante, di una banca dati *online* degli utenti titolari di abbonamento;
2. imponendo l'utilizzo, da parte del personale di vigilanza, di idonei strumenti per consultare in tempo reale la suddetta banca dati;
3. obbligando il personale di vigilanza a consultare la banca dati degli abbonati prima di sanzionare l'utente che dichiara di trovarsi nell'impossibilità materiale di esibire il proprio abbonamento;
4. introducendo la possibilità per l'utente sanzionato di esibire il proprio abbonamento anche attraverso posta elettronica senza necessità di recarsi di persona presso gli uffici preposti.

L'iniziativa è stata intrapresa alla luce della segnalazione di una cittadina di Firenze la quale è stata sanzionata a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale gestito da ATAF Gestioni S.r.l. perché non aveva esibito il proprio abbonamento su richiesta del personale di vigilanza. La signora era uscita di casa con estrema urgenza per raggiungere la madre malata dimenticando il proprio abbonamento. Il personale di vigilanza l'ha sanzionata e la signora è stata costretta a recarsi di persona presso gli uffici ATAF per esibire il proprio abbonamento al fine di ottenere la mera riduzione della sanzione.

In base alla legge regionale n. 42/1998, l'utente del servizio di trasporto pubblico è sanzionabile benché dimostri di essere titolare di un abbonamento idoneo e valido. Dunque, la mancata esibizione del titolo di viaggio dovuta al fatto che l'utente non ne disponga materialmente nel momento dell'accertamento è equiparata alla colpevole condotta dell'utente che fruisce del servizio di trasporto pubblico senza un idoneo e valido titolo di viaggio. Ciò appare in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione che impone di trattare in modo differente fattispecie non equiparabili e, cioè, nella specie, la fruizione del servizio in mancanza di idoneo titolo di viaggio e la fruizione con idoneo titolo di viaggio benché non possa essere esibito contestualmente all'accertamento.

Peraltro, **la tecnologia consentirebbe alle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico di verificare in tempo reale se l'utente sia titolare di idoneo e valido abbonamento** evitando accertamenti ingiusti e oneri al cittadino costretto peraltro a recarsi di persona presso gli uffici preposti per esibire il titolo di viaggio e ottenere la mera riduzione della sanzione.

Inoltre, sussiste un notevole squilibrio tra le fattispecie di punibilità dell'utente del servizio di trasporto pubblico e quelle del gestore del servizio in caso di ritardo della corsa. A esempio il gestore risponde soltanto in caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa ed è obbligato semplicemente a rimborsare il titolo di viaggio.



Firenze, 29 gennaio 2018

P.e.c.

Spett. Regione Toscana
Ufficio legislativo
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: istanza per la modifica della legge regionale n. 42/1998 sul trasporto pubblico locale.

Scrivo la presente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nuove Direzioni Cittadino e Viaggiatore con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione che persegue, tra gli altri, lo scopo di promuovere attività di studio anche in collaborazione con enti pubblici aventi per oggetto temi di carattere sociale, politico ed economico.

Premesso che

- una cittadina di Firenze ha segnalato alla scrivente Associazione di essere stata sanzionata a bordo di un autobus ATAF perché non ha esibito il proprio abbonamento su richiesta del personale di vigilanza. La signora era uscita di casa con estrema urgenza per raggiungere la madre malata dimenticando il proprio abbonamento;
- il personale di vigilanza ha emesso un verbale a carico della signora la quale è stata costretta a recarsi di persona presso gli uffici ATAF per esibire il proprio abbonamento al fine di ottenere la mera riduzione della sanzione che appare ingiusta e vessatoria.

Considerato che

- con legge regionale n. 42 del 31 luglio 1998 la Regione Toscana ha disciplinato il trasporto pubblico locale;
- l'articolo 25, comma 1 della citata legge impone all'utente del servizio di munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio da conservare per la durata del percorso, fino alla fermata di discesa e di esibirlo su richiesta del personale di vigilanza;

- l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40 a euro 240 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60 a euro 360 per quelli con accesso a tariffa extraurbana oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito;
- ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 25, gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro quindici giorni successivi all'accertamento, presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento stesso, sono soggetti alle sanzioni da euro 10 a euro 60;
- l'utente del servizio di trasporto pubblico potrebbe trovarsi nell'incolpevole impossibilità di esibire il proprio abbonamento;
- **in base alla normativa in vigore l'utente è sanzionabile benché dimostri, successivamente all'accertamento, di essere titolare di un abbonamento idoneo e valido. Dunque, la mancata esibizione del titolo di viaggio dovuta al fatto che l'utente non ne disponga materialmente nel momento dell'accertamento è equiparata alla colpevole condotta dell'utente che fruisce del servizio di trasporto pubblico senza un idoneo e valido titolo di viaggio;**
- ciò appare in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione non essendo sufficiente la mera riduzione dell'importo della sanzione ex art. 25, comma 5, L.R. 42/1998 a favore dell'utente che esibisca l'abbonamento in seguito all'accertamento dimostrando con ciò di aver agito **senza dolo o colpa;**
- la legge regionale n. 81 del 28 dicembre 2000 in materia di sanzioni amministrative non attribuisce alcuna rilevanza all'elemento soggettivo a differenza della legge n. 689/1989 in materia di modifiche al sistema penale;
- **la tecnologia consentirebbe alle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico di verificare in tempo reale se l'utente sia titolare di idoneo e valido abbonamento** evitando accertamenti ingiusti e oneri al cittadino costretto peraltro a recarsi di persona presso gli uffici preposti per esibire il titolo di viaggio e ottenere la mera riduzione della sanzione;
- sussiste un notevole squilibrio tra le fattispecie di punibilità dell'utente del servizio di trasporto pubblico e quelle del gestore del servizio in caso di ritardo della corsa. Infatti, il gestore risponde soltanto in caso di ritardo superiore a trenta minuti o di annullamento della corsa ed è obbligato semplicemente a rimborsare il titolo di viaggio (art. 23, co. 1, lett. n-ter), L.R. 42/1998);
- la Regione Toscana appare sensibile al tema dell'innovazione tecnologica nell'ambito del servizio di trasporto pubblico tant'è che già l'articolo 26


della legge regionale n. 42/1998 prevede un'azione di promozione dello sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di viaggio;

Tanto premesso e considerato, l'Associazione Nazionale Nuove Direzioni Cittadino e Viaggiatore chiede alla Regione Toscana di modificare la legge regionale n. 42/1998 prevedendo l'obbligo a carico delle aziende del trasporto pubblico locale di:

1. di costituire, ove mancante, una banca dati *online* degli utenti del servizio titolari di abbonamento;
2. dotare il personale di vigilanza di idonei strumenti per consultare in tempo reale la banca dati degli utenti abbonati;
3. consultare la banca dati degli abbonati prima di sanzionare l'utente che dichiara di trovarsi nell'impossibilità materiale di esibire il proprio abbonamento. In mancanza di tale consultazione, l'accertamento deve ritenersi illegittimo. Qualora la consultazione della banca dati mostri erroneamente che l'utente non è abbonato, costringendolo a dimostrare successivamente di essere titolare di idoneo e valido titolo di viaggio, l'azienda deve corrispondere all'utente l'importo minimo di euro 10,00 in denaro o titoli di viaggio. Sempre in tale caso, deve consentirsi all'utente di esibire il proprio abbonamento anche attraverso posta elettronica senza necessità di recarsi di persona presso gli uffici preposti.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
Firenze, 29 gennaio 2018

Presidente A.N.N.D., Grazia Semeraro



Oggetto: CONSEGNA: Istanza per la modifica della legge regionale n. 42/1998 sul trasporto pubblico locale.

Data: lunedì 29 gennaio 2018 13:01:25 Ora Standard Europa Centrale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: annd@pec.nuovedirezioni.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/01/2018 alle ore 13:01:25 (+0100) il messaggio "Istanza per la modifica della legge regionale n. 42/1998 sul trasporto pubblico locale." proveniente da "annd@pec.nuovedirezioni.it" ed indirizzato a "regionetoscana@postacert.toscana.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec228.20180129130018.08056.06.1.20@pec-email.com

Oggetto: ACCETTAZIONE: Istanza per la modifica della legge regionale n. 42/1998 sul trasporto pubblico locale.

Data: lunedì 29 gennaio 2018 13:00:42 Ora Standard Europa Centrale

Da: posta-certificata@pec-email.com

A: annd@pec.nuovedirezioni.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 29/01/2018 alle ore 13:00:42 (+0100) il messaggio

"Istanza per la modifica della legge regionale n. 42/1998 sul trasporto pubblico locale."

proveniente da "annd@pec.nuovedirezioni.it"

ed indirizzato a:

regionetoscana@postacert.toscana.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: opec228.20180129130018.08056.06.1.20@pec-email.com

Firenze, 31/01/2018

Gestione Segnalazioni Esterne

Vivere La Città
c. a. Pier Luigi Ciolli
firenze@viverelacitta.it

p. c. Margherita Siniscalco
margherita.maniscalco@alice.it

p. c. COMUNE DI FIRENZE
sindaco@comune.fi.it
vicesindaco@comune.fi.it

Oggetto: Reclamo 7869/17 del 22/12/2017

Gentile signor Ciolli,

facendo seguito alla risposta prot. n° 7515 del 07/12/2017, Le confermiamo che la Gestione del Personale è un'attività interna che l'Azienda esercita in applicazione delle normative vigenti, delle disposizioni e delle procedure aziendali in materia, ivi comprese quelle di natura disciplinare.

Con i migliori saluti.

Alessandro Amidei
Relazioni Esterne e Comunicazione



----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Firenze** <firenze@viverelacitta.it>

Date: 3 febbraio 2018 09:06

Oggetto: ATAF Invio per posta elettronica: 744842 - attivare capitolato e gara pubblica per il trasporto pubblico

A: reclami@ataf.fi.it, amidei@ataf.fi.it, FI serv ATAF <segreteria@ataf.fi.it>

Cc: margherita.maniscalco@alice.it, FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>, FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>, FI ATAF Scarpi Valentina <scarpi@ataf.fi.it>

Spett. Presidente ATAF

Ecco in allegato una risposta - NON risposta con la quale ancora una volta si evidenzia il rapporto che la sua società intrattiene con l'utenza che invia reclami.

Emblematica è l'attenzione prestata da detto ufficio che evidentemente fa un "copia incolla" e non controlla i dati inseriti nella lettera infatti ribattezzano l'utente da Maniscalco in Siniscalco. Complimenti per la professionalità dimostrata.

Ancora una volta chiediamo che la gestione del trasporto pubblico a Firenze veda prima preparare un capitolato ben preciso e poi attivare una gara pubblica altrimenti come utenti saremo sempre costretti a pagare un servizio con tariffe altissime e ricevere continui micidiali disservizi senza ricevere alcun rimborso.

Pier Luigi Ciolli

-----Messaggio originale-----

Da: gestione reclami [mailto:reclami@ataf.fi.it]

Inviato: venerdì 2 febbraio 2018 14:28

A: firenze@viverelacitta.it

Cc: margherita.maniscalco@alice.it; sindaco@comune.fi.it; vicesindaco@comune.fi.it; amidei alessandro <amidei@ataf.fi.it>

Oggetto: Invio per posta elettronica: 744842

Si invia in allegato il documento in oggetto.

Cordiali Saluti,

Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del presente messaggio nonché dei suoi allegati è vietato e potrebbe costituire reato. Se lei ha ricevuto erroneamente il presente messaggio, Le saremmo grati se, via e-mail, ce ne comunicasse la ricezione e provvedesse alla distruzione del messaggio stesso e dei suoi eventuali allegati.

Le dichiarazioni contenute nel presente messaggio nonché nei suoi eventuali allegati devono essere attribuite esclusivamente al mittente; opinioni, conclusioni o altre informazioni riportate nella e-mail, che non siano relative alle attività e/o alla missione aziendale di ATAF GESTIONI s.r.l. si intendono non attribuibili alla società stessa, né la impegnano in alcun modo.

ATAF GESTIONI s.r.l. non assume responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio di e-mail.